



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 334

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Riccardo Barbisan, Finco, Boron, Fabiano Barbisan, Ciambetti, Sandonà, Gerolimetto, Montagnoli, Coletto, Villanova, Gidoni e Semenzato

MODIFICA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 "NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE"

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 3 aprile 2018.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 "NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE"

Relazione:

Al fine di adeguare la normativa regionale in materia di incompatibilità alla carica di consigliere regionale con le norme nazionali, fra le quali si richiama l'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", si propone di modificare l'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Con l'occasione, si evidenzia che l'eventuale contemporaneità della carica di consigliere comunale con quella di consigliere regionale comporta anche un risparmio finanziario del comune interessato, in quanto non dovrà corrispondere le indennità al proprio consigliere come disposto dall'articolo 5, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, laddove dispone che "11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di Governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta."

Con il presente progetto di legge, costituito da un solo articolo, si apporta l'eliminazione della parola "consigliere comunale" alla lettera i) del comma 1, dell'articolo 8 della menzionata legge regionale n. 5/2012.

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 16
GENNAIO 2012, N. 5 "NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE"**

Art. 1 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5.

1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 sono soppresse le parole: "*consigliere comunale*".

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5.	3
--	---